



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(ORIGINALE)

DATA: 26/02/2020

N. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 17:00 nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge ed all'appello nominale risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LO GIUDICE Francesco – Sindaco	SI
FUSARO GRAZIANO – Vice Sindaco	SI
BALESTRIERI Pierfrancesco - Assessore	SI
LUCIERI Francesca Cristina – Assessore	SI
STRAFACE Francesco – Assessore	SI
PREZIOSO Alessia - Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese.

Assume la Presidenza il Dott. Francesco Lo Giudice nella sua qualità di Sindaco – che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.





Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020

PREMESSO che:

- con deliberazione Nr. 52 del 04/04/2001, il CIPE ha impartito le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001;
- il CIPE con la citata deliberazione, tra l'altro, prevede l'abolizione del "minimo garantito" ossia la clausola contrattuale con la quale l'utente si obbliga ad acquistare determinati quantitativi di acqua, i cui corrispettivi sono pagati al Comune anche quando i consumi effettivi sono inferiori;
- detta delibera prevede che l'abbandono del minimo sia realizzato, a decorrere dall'anno 2002, in quattro anni, con una diminuzione graduale di almeno 30 metri cubi;
- a decorrere dall'anno 2005, ai sensi della citata deliberazione del CIPE sono stati aboliti "i minimi contrattuali", per cui ogni contribuente pagherà gli effettivi metri cubi consumati;
- la delibera del CIPE n. 52 del 04/04/2001 al punto 1.3 stabilisce che il nolo contatore prenda il nome di quota fissa da applicare ad ogni singola unità di utenza, e che l'ente gestore è autorizzato ad aumentare per tre volte la quota dell'ex nolo contatore;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale* ridefinisce il servizio pubblico integrato come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie";
- l'art. 154 del decreto legislativo di cui al punto precedente, statuisce quanto segue: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 9192 del 30/07/2019 recante: "Autorità Idrica della Calabria. Proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI-2 per il gestore unico, secondo lo schema virtuale e aggiornamento biennale 2018-2019. Approvazione" attraverso il quale si determina "limitatamente al periodo transitorio intercorrente fino all'affidamento al nuovo Gestore Unico, il "vincolo ai ricavi riconosciuti" relativo a ciascuna gestione diretta in economia comunale [...] da applicare secondo le specifiche contenute nelle "Linee guida per la determinazione delle tariffe di secondo livello del periodo transitorio" [...], che prevedono l'applicazione di una variazione massima del moltiplicatore tariffario pari al 5,5% annuo

PRECISATO CHE con le seguenti deliberazioni l'ARERA, quale Autorità di regolazione e vigilanza, ha disciplinato l'argomento in oggetto evidenziando che dalla violazione della stessa deriva, fra l'altro, la comminazione di consistenti sanzioni amministrative – con le sottostanti deliberazioni:

- n. 897/2017, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati", recante le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in

condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018;

- n. 665/2017, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti", recante le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali;
- n. 655/2015, con oggetto "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", contenente i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni dei servizi da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità.

CONSIDERATO che, per quanto sopra riportato, la copertura del servizio deve essere integrale intendendosi per servizio acquedotto anche l'insieme dei servizi pubblici ad esso annessi.

CONSIDERATO che:

- per il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario per il conseguimento del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio tariffario;
- la citata deliberazione C.I.P.E. del 22/6/2000 prevede che gli Enti che nel 1999 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in Bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2016, l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-ter del Tuel;
- per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, le tariffe 2019, relative all'Imu, la Tasi e l'Irpef, devono rimanere invariate rispetto al 2016 e, nel contempo, per la Tari ed il servizio idrico integrato bisogna garantire, come per il 2016, la copertura integrale dei relativi costi;
- sempre per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, nel bilancio di previsione 2019-2021 viene garantito il rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 243-bis, comma 9, del vigente D.lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03/11/2017, l'Ente ha approvato la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a norma dell'art. 243-quater;

PRESO atto che:

- con Delibera 14 gennaio 2020 3/2020/R/idr l'ARERA ha aggiornato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI, di cui alla deliberazione 897/2017/R/idr c.s.m.i.) in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha attivato, dal 1° luglio 2018 ed in attuazione del D.p.c.m. 13 ottobre 2016, la procedura per l'assegnazione del bonus sociale idrico alle famiglie disagiate e numerose, ovvero di uno sconto in bolletta riconosciuto agli utenti del settore idrico che si trovano in condizioni di disagio economico;
- a tale agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a 8.107,50 euro. Il limite sale a 20.000 euro per i nuclei con più di tre figli fiscalmente a carico (condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas).
- le richieste possono essere presentate a partire dal 1° luglio 2018 al comune di residenza congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas;
- tale sconto sarà applicato automaticamente dal Gestore del Servizio Idrico e sarà pari al costo di 18,25 mc annui per ciascun componente il nucleo familiare.
- l'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico, per come stabilito dalla stessa ARERA, è interamente a carico della collettività locale e, pertanto, va contabilizzato nei costi del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000, Nr. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare le tariffe del servizio idrico integrato, da applicare con effetto dall'01/01/2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge nr. 160/2019 (Legge di Stabilità per il 2020);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:

- **DI APPROVARE**, per l'anno 2020, il piano finanziario in forma semplificata, relativo ai costi del servizio idrico integrato, di seguito specificato:

1	Spese di personale (oneri diretti e riflessi)	37.819,06
2	Spese per forniture di beni	18.500,00
3	Prestazioni di servizi	497.148,11
4	Utilizzo beni di terzi	772,00
4	Quota interessi mutui acquedotto e fognatura	68.671,37
5	Imposte e tasse	2.888,00
6	Spesa per bonus sociale idrico	5.000,00
	TOTALE COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	630.798,54

- **DI APPROVARE**, per l'anno 2020, le tariffe del servizio idrico integrato di seguito specificate

a) **Tariffe Servizi Idrico Integrato:**

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZIALI			
Quota Variabile acquedotto			
	Classe di consumo		€/m ³
	da	a	
Tariffa agevolata	0	96	1,2609
Tariffa base	97	144	1,5767
I ^a eccedenza	145	-	2,4544

Quota variabile fognatura (€/m³)	
Tariffa fognatura	0,1835
Quota variabile depurazione (€/m³)	
Tariffa depurazione	0,5075
Quota fissa (€/anno)	
Quota fissa acquedotto	10,0221
Quota fissa fognatura	1,3132
Quota fissa depurazione	2,0317

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENZIALI			
Quota Variabile acquedotto			
	Classe di consumo		€/m ³
	da	a	
Tariffa base	0	144	1,5767
I ^a eccedenza	145	-	2,4544
Quota variabile fognatura (€/m³)			
Tariffa fognatura			0,1835
Quota variabile depurazione (€/m³)			
Tariffa depurazione			0,5075
Quota fissa (€/anno)			
Quota fissa acquedotto			10,0221
Quota fissa fognatura			1,3132
Quota fissa depurazione			2,0317

UTENZE NON DOMESTICHE			
Industriale, Artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, pubblico, altri usi			
Quota Variabile acquedotto			
	Classe di consumo		€/m ³
	da	a	
Tariffa base	0	138	1,5989
I ^a eccedenza	139	207	1,9043
II ^a eccedenza	208	-	2,2864
Quota variabile fognatura (€/m³)			
Tariffa fognatura			0,1640
Quota variabile depurazione (€/m³)			
Tariffa depurazione			0,4536
Quota fissa (€/anno)			
Quota fissa acquedotto			8,0524

Quota fissa fognatura	0,9415
Quota fissa depurazione	1,6848

Contributi	
Contributo allaccio acqua potabile.	€ 30,00
Contributo per variazioni contrattuali e subentri.	€ 20,00
Contributo per riattivazione utenza sospesa per mancato pagamento.	€ 60,00
Bocche antincendio.	€ 45,00
Spese di sopralluogo dovute in caso di allacciamento fognario standard;	€ 30,00
Spese di sopralluogo e rilascio prescrizioni tecniche in caso di allacciamenti fuori standard;	€ 60,00
Spese per assistenza tecnica.	€ 60,00

- **DI PRECISARE** che le tariffe così come sopra determinate s'intendono al netto dell'Iva;
- **DI PRECISARE** che le entrate, per l'anno 2020, risultano quantificate e previste in Bilancio come segue:

1	Entrate da tariffe acquedotto	536.817,73
2	Proventi per concessioni nuove utenze fognatura e richiesta interventi	5.700,00
3	Proventi per concessioni nuove utenze acqua potabile e richiesta interventi	4.500,00
4	Entrate da depurazione	65.162,85
5	Entrate da fognatura	18.617,96
4	TOTALE ENTRATE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	630.798,54


- **RILEVATO** che, per effetto di quanto sopra, si prevede di raggiungere, nel 2020, un grado di copertura del totale delle entrate sul totale delle spese, pari al 100%;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio interessato per i provvedimenti necessari e consequenziali.

Bisignano li, 10/7/2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa Agatina BENTIVEDO




IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.


A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 10/2/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO




B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 10/2/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole del settore interessato (Settore I), la normativa in essa richiamata, e visti inoltre :
 - il D. L/gs. n. 150/2009
 - il D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
 - il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
 - la legge n. 190 del 6-11-2012;
 - il D. L/gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - il D.lgs 118/2011;
 - la Legge nr. 160/2019 (Legge di Stabilità per il 2020);
 - il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
 - D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.;
 - lo Statuto Comunale;
- Ad unanimità di voti espressi

DELIBERA


Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;


DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;


Il Sindaco




La Giunta Comunale












Il Segretario Generale verbalizzante





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 26/02/2020

N. 27

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2020

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 della legge 69/2009) il giorno 28/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Reg. albo prot. _____

Bisignano, addì 28/02/2020

La stessa Deliberazione è stata comunicata ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lg 267/2000.

Bisignano, addì 28/02/2020

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Adriana Broccolo

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00.

Bisignano addì 28/02/2020

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Adriana Broccolo